

Udine, 6 febbraio 2025

**Oggetto: Trasferte – Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili**

Circolare numero 006/2025

---

**In breve**

Come è noto (cfr. nostra Circolare 003/2025) la legge di bilancio per il 2025 (L.207/2024) introduce l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese sostenute nel corso delle trasferte. In mancanza sono previste gravose conseguenze sia con riferimento al computo delle spese nel reddito del lavoratore, sia con riferimento all'indeducibilità delle spese dal reddito di impresa.

**Approfondimento**

Con riferimento alla disciplina della trasferta la legge di bilancio ha apportato modifiche tanto all'art.51 del TUIR in tema di reddito da lavoro dipendente, quanto all'art.94 del TUIR in tema di deducibilità delle spese dal reddito di impresa.

Relativamente alle modifiche di cui è cenno, di seguito analizzate, mancano provvedimenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate che possano aiutare ad interpretare correttamente le nuove norme, inoltre – da più parti – è stata ventilata la possibilità che l'effettiva applicazione di tali disposizioni possa essere rinviare di sei mesi.

Computo nel reddito del lavoratore

Fino al 31.12.2024 in ipotesi di trasferta i lavoratori/collaboratori potevano assumere a proprio carico le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto chiedendone poi il rimborso al datore di lavoro/committente. Il lavoratore/collaboratore era libero di scegliere la forma di pagamento di tali spese che, pertanto, potevano anche essere pagate in contanti, ovviamente trattandosi di spese sostenute in occasione della trasferta il rimborso da parte del datore di lavoro/committente non costituiva reddito in capo al lavoratore/collaboratore.

A fare data dal 1.1.2025 le spese di cui sopra pagate dal lavoratore/collaboratore con metodi c.d. tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) continuano a potere essere rimborsate dal datore di lavoro/committente in esenzione fiscale e contributiva mentre, qualora pagate in contanti, queste costituiscono reddito da lavoro per il lavoratore/collaboratore con la conseguenza che diventa necessario assoggettarle sia a tassazione (in capo al lavoratore) sia a contribuzione (in capo al lavoratore e in capo all'azienda).

Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro

Fino al 31.12.2024 le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erano ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non

Dott. Riccardo Canu   Dott.sa Elena Zanon   P.Az. Roberta Gregoris   Dott. Massimiliano Caprari

superiore ad euro 180,76 (elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero) e ciò indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato.

A fare data dal 1.1.2025 – fermi restando i limiti di deducibilità di cui sopra – le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti sono deducibili solo qualora tali spese vengano sostenute con metodi c.d. tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

### Comunicazione allo Studio

Considerato quanto sopra invitiamo le aziende a monitorare attentamente le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute a proprio carico dal personale durante le trasferte tenendo distinto quanto pagato in contanti da quanto pagato con metodi tracciabili, dal momento che se sostenute in contanti dovranno essere assoggettate a tassazione e contribuzione come redditi da lavoro.

In particolare le spese sostenute in contanti dovranno essere evidenziate e comunicate allo Studio separatamente dalle altre in modo da consentire gli adempimenti del caso. Si sottolinea che tale comunicazione interessa anche le aziende che fanno transitare nel LUL tali spese solo in modo figurativo provvedendo al rimborso in autonomia senza interessare il netto a cedolino.

Considerata l'assenza – ad oggi – di istruzioni specifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della concreta possibilità che l'applicazione della norma in questione venga posticipata, questo Studio provvederà all'assoggettamento a contribuzione e tassazione delle somme in questione con la prima retribuzione utile successiva all'emanazione dei chiarimenti attesi, pertanto eventuali spese pagate in contanti nel corso del mese di gennaio non verranno gestite nel cedolino di gennaio ma rinviate ai mesi successivi per eventuali "conguagli".

### Consigli alle aziende

Più in generale – in attesa di ulteriori delucidazioni da parte degli enti competenti – consigliamo alle aziende di adottare i seguenti accorgimenti:

- 1) Adottare un regolamento/travel policy o inoltrare una comunicazione che obblighi il personale inviato in trasferta ad effettuare tutti i pagamenti con metodi tracciabili ad esempio utilizzando il proprio bancomat o la propria carta di credito/debito. Sarebbe opportuno anche precisare che il lavoratore/collaboratore dovrà conservare e recapitare in azienda la ricevuta del POS in modo da comprovare di avere effettuato il pagamento con metodi tracciabili, in caso di smarrimento o mancanza di tale documento al dipendente non resterà che presentare l'estratto conto nel quale inevitabilmente saranno presenti anche spese personali che sarebbe opportuno venissero oscurate per evitare problemi di privacy. Sarà anche opportuno precisare che in mancanza di pagamento con metodi tracciabili le spese verranno considerate reddito a tutti i fini fiscali e previdenziali.

- 2) Valutare l'introduzione di un regolamento che obblighi il personale inviato in trasferta ad effettuare tutti i pagamenti con metodi tracciabili pena il mancato riconoscimento dei relativi rimborsi in quanto inadempienti di una previsione aziendale;
- 3) Valutare la distribuzione al personale inviato in trasferta di carte di credito/debito aziendali (eventualmente ricaricabili) in modo da evitare che il personale utilizzi il bancomat o la carta di credito/debito personale.

#### Contabilizzazione e indeducibilità

Come è noto le spese per le trasferte vengono normalmente rilevate direttamente dalle aziende in quanto nel conto economico del bilancio CEE vengono classificate al punto B.7 tra i costi per servizi e non al punto B.9 tra i costi del personale.

Come già spiegato, in ipotesi di pagamenti in contanti, questo Studio provvederà a conteggiare la contribuzione previdenziale ed assistenziali sulle somme in questione. In attesa di eventuali diverse indicazioni da parte dell'agenzia delle entrate la contribuzione in questione verrà contabilizzata assieme ai contributi ordinari dovuti; l'importo della spesa sostenuta in contanti continuerà ad essere rilevata dalle aziende con le consuete modalità.